



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
98	31/03/2022	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - localita' Pezza Grande.

Ditta S.A.R.I.M. s.r.l. con sede legale al Corso V. Emanuele n. 174 - Salerno.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta S.A.R.I.M. s.r.l. con sede legale al Corso V. Emanuele n. 171 del Comune di Salerno, P. Iva 0408920630 in persona del legale rappresentante sig. Bardascino Cosimo nato ad ***OMISSIS il ***OMISSIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 17/01/2022 - prot. 0021889, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - località Pezza Grande, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 24 particella n. 3662 per una superficie complessiva di circa 10.080 mq;

CONSIDERATO che in data 24/02/2022 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi, conclusasi con la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa ed il rinvio al 16/03/2022 per consentire al Comune di Eboli ed all'ARPAC lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'espressione del parere di competenza.

PRESO ATTO che il 28/02/2022 - prot. 0108914 e prot. 0109223 ed il 04/03/2022 - prot. 0121225 è stata acquisita documentazione integrativa, da parte della ditta S.A.R.I.M. s.r.l.;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi decisoria del 16.03.2022:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, acquisito il parere favorevole dell'Ente Idrico Campano e del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, nonché del parere ARPAC e dei chiarimenti forniti dalla ditta ed acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Eboli, ASL Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno) seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, con prescrizione di produrre, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio, perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, a norma di legge finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa;
- che successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza di servizi il Comune con nota prot. n.13414 del 18 marzo 2022 ha comunicato di annullare il proprio assenso acquisito da questo ufficio per l'assenza del Comune stesso;
- che in data 23/03/2022 con nota prot.n.159539 questo ufficio ha respinto con motivazione la dichiarazione di annullamento del Comune per palese illegittimità e violazione di legge come precisato nella suddetta nota;

PRESO ATTO che in relazione sono riportate le misure di rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;

ACQUISITA:

- la documentazione di nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto *de quo* nella persona dell'ing. Malangone Marcello nato a ***OMIS il ***OMISSIS ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno con n. ***O;
- la lettera di affidamento incaricato al tecnico, resa ai sensi dell'art. 2 e la dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze, da parte del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto *de quo*, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0172076 del 30/03/2021 dal Responsabile di

Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.**, con sede legale al Corso V. Emanuele n. 171 del Comune di Salerno, legale rappresentante Bardascino Cosimo, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - località Pezza Grande, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 24 particella n. 3662 per una superficie complessiva di circa 10.080 mq.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto di che trattasi è l'ing. Malangone Marcello nato a ***OMIS ***OMISSIS*** ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno con n. ***OM

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R12, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle di seguito elencate:

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore,

assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata:
 1. comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante;
 2. istanza di archiviazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto *de quo*, giusta il provvedimento AUA n. 939/2019;
 3. polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

STABILIRE, inoltre, che la ditta è tenuta a presentare:

- il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018 e ss.mm.ii.;
- perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio, a norma di legge finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa.

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che il sistema di scarico delle acque reflue della ditta S.A.R.I.M. s.r.l. si compone delle seguenti reti:

1. rete di scarico acque meteoriche di dilavamento piazzali;
2. rete acque nere provenienti dai servizi igienici;
3. rete di scarico acque lavaggio automezzi
4. rete acque meteoriche di coperture.

Le reti di scarico di cui ai punti 1, 2, e 3, previa depurazione e passaggio in pozzetto fiscale, recapitano nella rete acque consortili (scarico n. 2); mentre le acque di cui al punto 4 recapitano nella rete consortile acque bianche, previo passaggio in pozzetto ispettivo (scarico n. 1).

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.** lo scarico delle acque reflue dell'impianto che confluiscono nello scarico 2, recapitanti in fognatura pubblica a servizio dell'area PIP, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e

ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio, entro trenta giorni dal rilascio del Decreto Dirigenziale e da ripetersi con cadenza semestrale, delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di

manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Temperatura, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi ed olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta, con cadenza **semestrale**. Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 con il seguente punto di emissione E1:

Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)	MTD adottate
Ammoniaca	25,3	1,012	Abbattitore ad umido del tipo Scrubber a torre
Idrogeno solforato	2,05	0,082	
Mercaptani	2,05	0,082	
COV	102	4,08	
Polveri totali	12,5	0,5	
Aldeidi	10,2	0,408	
Ammine	5,1	0,204	

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la ditta S.A.R.I.M. s.r.l. è tenuta ad effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene con le modalità e frequenze riportate nella relazione tecnica del 17/01/2022 - prot. 21889, le cui risultanze dovranno essere trasmesse all'ARPAC, al Comune di Eboli e all'U.O.D. 09.

EVIDENZIARE che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la presente autorizzazione equivale a variante urbanistica speciale, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.** al seguente indirizzo: "info@pec.sarimambiente.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Eboli (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli